CAMERA DEI DEPUTATI N. 857

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

—

Estensione agli atti delle comunità montane della competenza rogatoria attribuita ai segretari comunali e provinciali

Seduta del 30 novembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme sullo sviluppo della montagna, prevede la costituzione, fra i comuni che ricadono in zone omogenee da determinarsi con legge regionale, di particolari enti denominati « comunità montane ».

In base all'ultimo comma della stessa norma « le regioni, le province e i comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle comunità montane che ne facciano richiesta » ed è prassi costante che, specialmente nella fase di avvio della loro attività, tali enti si avvalgono, per il servizio di segreteria, del segretario di uno dei comuni facenti parte della « comunità ».

La legge prevede inoltre (articolo 9) la possibilità di acquisto da parte dei menzionati organismi, di terreni per la formazione di un proprio patrimonio, con finanziamenti agevolati.

Varie sono, comunque, le occasioni che gli enti hanno, per il raggiungimento dei loro fini, di essere parte in importanti negozi giuridici per i quali sia necessaria od opportuna la redazione in forma pubblica.

Se per la rogazione di tali atti, gli enti in parola dovessero ricorrere all'opera del notaio, essi dovrebbero sopportare un sensibile aggravio di spesa, a detrimento di impieghi più proficui nell'ambito dei loro compiti di istituto.

Appare quindi opportuno che, a similglianza di quanto stabilito dalla legge 3 maggio 1966, n. 261, per gli atti dei consorzi fra i comuni e province, disciplinati dagli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, venga prevista, con apposita norma di legge, la facoltà dei segretari comunali e provinciali incaricati di esercitare le funzioni di segretario delle anzidette « comunità » di rogare, nell'esclusivo interesse degli stessi enti, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del citato testo unico.

Si è pertanto predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale viene estesa agli atti delle comunità montane la competenza rogatoria attribuita ai segretari comunali e provinciali.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I segretari comunali e provinciali, che esercitano le funzioni di segretari delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, possono rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità medesime, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934. n. 383. e successive modificazioni.